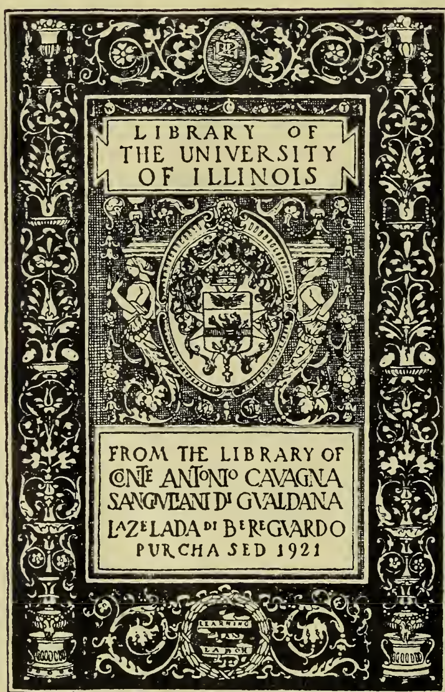
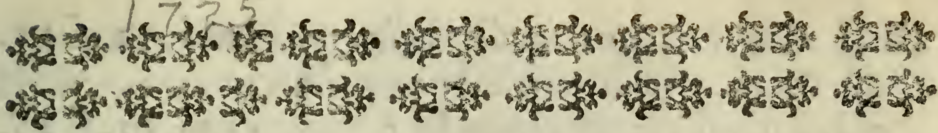

LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIULIANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

STATUTI
ED
ORDINI DEL COLLEGIO
DEGLI ARCHITETTI, INGEGNERI, ED AGRIMENSORI DI CREMONA.



IN CREMONA Nella Stamperia del Ferrari
Con licenza de Superiori.



INDICE

Delle Cose, che si contengono negli Statuti, ed Ordini del Collegio degli Architetti, Ingegnèri, ed Agrimensori di Cremona.

Dell'-

Sena-

Atti


AROLUS SECUNDUS DEI Gratia Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ Rex, & Mediolani Dux &c. Propoſitis coram Senatu noſtro precibus Ingenieriorum Civitatis Cremonæ cum voto Egregii ipſius Urbis Vicarii Pretorii, a nobis ſuperinde excitati, convocata prius coram eo generali eorumdem Ingenieriorum, & Architectorum Congregatione, ad præſcriptum Litterarum Noſtrarum ſuper petita ab illis approbatione infraſcriptorum Statutorum, quorum omnium tenor ſequitur viz.

P. R.


Uam utile viſum fuerit exercitium Agrimenſuræ, ac Architecturæ publicis, privatiſque negotiis ex diſpoſitione Juris Civilis, & Municipalis, ubique locorum dignoſci poteſt eorum magis illius proficuam fere determinatam, & certam regulam, ac normam, ne ſequendo proximè ante actorum temporum irregularem, vel ad nihilum, vel reprobum reducatur. Exiſtimarunt itaque Joſeph Collenghus, & Dominicus Dolaria, duo ex Peritis Agrimenſoribus Civitatis Cremonæ, nomine etiam aliorum Agrimenſorum, & Architectorum uſque de anno 1665. regulas unitim cum aliis Agrimenſoribus, Statuta dictarum Artium ad publicum, & privatum comodum, & beneficium condere, & ſuc-

 ceſſivè

cessivè, ut justum, & æquum videbatur ea omnia medio Supplici eorum Libello subjecerunt oculis Nobilium Præsidentium ad Gubernium, & Regimen Magnificæ Civitatis Cremonæ, ad effectum ut omnia exquirerent, & si quid aliquid obstaret tollerent, diminuerent, vel adderent, qua de re præfati Nobiles Præsidentes dignati fuere dicta omnia Statuta, & Regulas ad Lelium Alium Dulcium unum ex Nobilibus Decurionibus dictæ Urbis compilatas transmittere, ut cum Joanne Paulo Augusto pariter ex Decurionibus, & Cœsare Bonetto, tunc Conservatore Civitatis diligenter examinarent, & requirerent dictas Regulas, & Ordinamenta, mox cum voto referrent præfatis Nobilibus Præsidentibus opportunè deliberaturis. Susceperunt Provinciam prædictam præfati Alius Dulcius, & Augustus integerrimi Patriæ defensores, omnibusque accuratè perpensis, omniaque inserta in dictis Statutis publicæ, privatæque utilitati consona tulerunt votum præfatis Nobilibus Præsidentibus esse admittenda, & concedenda, prout re discussa a præfatis Præsidentibus, congregatis sub die vigesima prima mensis Martii 1679. omnibusque maturè perpensis, dictum opus, & Statuta cum omnibus in eis contentis approbaverunt in omnibus, & per omnia, salva semper approbatione reportanda a M. V. His itaque tanto temporis spatio consecutis præfati Collenghus,

&

& Dolaria hum. M. V. Serv. Procuratorio etiam nomine omnium aliorum Agrimenſorum, & Architectorum, ne diutius dictum Collegium, & Univerſitas trahatur, & ut in futurum, & in perpetuum ſub certis Regulis, & Statutis, ut ſupra regatur, inconcuſsè ab omnibus dictum Collegium ingredientibus ſerventur modis, & formis preſcriptis, attento jam placito Civitatis prædictæ Statuta, & Regulę in autentica forma extractę cum voto Civitatis Cancellario ejuſdem M. V. præſentanda, opportunum duxerunt, ut ipſis viſis, maturèque conſideratis dignetur ea omnia approbare prout legitur, & continetur, ad quem effectum ad M. V. confugere decreverunt Eam

Humilimè exorando, ut dignetur per ſuas Litteras Patentes dicta Statuta, Regulas, & Ordinamenta, cum omnibus conditionibus in eis contentis approbare, & ordinare, inconcuſsè eſſe obſervanda in omnibus, & per omnia prout jacent, ac in eis legitur, & continetur quo &c. Die Veneris primo Menſis Auguſti 1687. Vigore, & pro executione Litterarum Senatus Excellentiſſimi diei noni Martii prox. præt. emanat. ad preces D. D. Joſephi Collenghi, & Dominici Dolariæ etiam nomine aliorum Ingenieriorum ipſius Civitatis directarum Egreg. D. Vicario Prætorio Cremonæ, mandantis ut convocata Congregatione Generali eorumdem Ingenieriorum coram eo ab eadem ex-

 quireret

quireret voluntatem circa Statuta in precibus memorata, eorumque approbationem, aliàque faceret juxtà dispositionem dictarum Litterarum in fine presentis actus originaliter dimmissarum; ideò ex Ordine, & Commissione præfati Egregii D. Vicarii vocati fuerunt, etiam expressa causa, omnes Ingenierii, Periti, Agrimensores, & Architecti, tam Cremonæ, quam in Provincia commorantes, ut intervenirent Congregationi Generali pro exequendis omnibus contentis in infrascriptis Litteris Senatus Excellentiss. Ideo convocati, & congregati coram præfato Egr. D. Vicario Prætorio Cremonæ Delegato ut supra in Sala inferiori Domus habitationis dicti Egreg. D. Vicarii Prætorii Cremonæ in Vicinia Sancti Prosperi, D. D. Periti Ingenierii, & Agrimensores, ac Architecti aderant in dicto loco infrascripto vlz.

D.D. Joseph Collenghus
Carolus Guerrinus
Dominicus Dolaria
Joannes Antonius Collenghus
Rinaldus Cambiaghus
Joannes Baptista Costa
Franciscus Polus
Joannes Baptista de Bassis
Bartholomæus Ursius

Jaco-

Jacobus Mombrinus
Angelus de Scazzolis
Paulus Dolaria
Jacobus Bertesius, &
Hieronymus Pellizzonus.

Omnes &c. asserentes, & protestantes sese esse duas partes ex tribus,& ultra ,ac rappresentare integram Congregationem generalem Ingenieriorum, Architectorum,& Peritorum juxta solitum.

Essendosi dalli Signori Giuseppe Collenghi, e Domenico Dolara, tanto a nome proprio, quanto come Procuratori della Congregazione generale delli detti Signori Periti Agrimensori,ed Architetti, come ne appare da Instromento di Procura pubblico rogato da me Notaro infrascritto del dì quattordici Settembre 1686. prossimo passato stato presentato a giorni passati all'Egreg. Sig. Vicario Pretorio rescritto dall'Eccellentiss. Senato del sudetto dì nove Marzo, ottenuto sopra la Supplica sporta da detti Signori Procuratori, per divenire alla terminazione, ed approvazione de' Statuti già ammessi dalli Nobili Signori Presidenti al Governo della Città di Cremona sotto il dì 21. Marzo 1679. ad effetto, che detto Egr. Sig. Vicario abbia la volontà della Congregazione Generale delli sudetti Signori Ingegneri, ed Architetti, e la loro approvazione, e poscia il medesimo Egreg. Sig. Vicario,

con-

considerati li medesimi Statuti, riferisca col suo parere, al qual'effetto il medesimo Egr. Sig. Vicario ha consegnato li medesimi Statuti in autentica forma a me Notaro infrascritto, perche siano letti chiaramente a parola per parola a detti Signori Congregati, quali sono del tenor seguente &c.

Essendo riccorsi a questa Camera con loro Memoriale gli Agrimensori, Architetti, ed Ingegneri di questa Città, e Contado, che per copia, quì ingiunta, si trasmette a V. S., richiedente il parere, e voto di questa Camera, sopra la continenza de' Capitoli, o siano Statuti, con li quali sono riccorsi all'Eccellentiss. Senato, per avere la facoltà di riddurre la loro proffessione a forma di Collegio, sopra di che li Signori Presidenti al Governo sono passati a fare elezione di V. S. assieme con li Signori Gio: Paolo Agosti, e Cesare Bonetti, due de quali saranno sufficienti a prendere sopra di ciò le dovute informazioni da predetti Supplicanti, facendosi consegnare li Statuti, e Capitoli, che pensano formare detto loro Collegio, o sia Università per esaminare con le parti di suo giudicio, se in essi vi sia cosa pregiudiziale al pubblico, restando serviti sopra di ciò riferire il loro parere.

Dalla Cancellerìa della Città li 2. Luglio 1668. *Sottoscritto* Paolo Ugone Conservatore.

In Calce subscrip. Facio Anguissola Cancell.

IL-

ILL.^mi SIGNORI.

ANcorchè veggano, e chiaramente conoſcano gl'Ingegneri, Agrimenſori, ed Architetti di queſta Città, e Contado divotiſſimi Servitori delle SS. VV. Illuſtriſſime, eſſere ſtato neceſſario, non che ſolo conveniente, e per la pubblica, e per la privata utilità di ciaſcun Cittadino, ed al Contado, ed anco conforme all'oſſervanza delle Città circonvicine, e particolarmente di Milano, che doveva prima d'ora eſſere poſto in eſecuzione, com'è ſtato nelle ſudette altre Città, il giuſto, oneſto, e lodevol penſiero, che eſſi anno di unirſi inſieme, e fare un corpo nella forma, che le SS. VV. Illuſtriſſime vedranno, e ciò perche non così alla buona, come ſin'ora è ſtato fatto, ne forſe ſenza grave pregiudizio, e danno di molti, e ſenza diſtinzione, ſe foſſe perito, o imperito, e pratico, o impratico, e di buona, o di mala fama, poſſa eſſere ammeſſo a queſto eſercizio, che pure non è di poca importanza, come la continua eſperienza ci fa chiaro, eſſendo ogni giorno, e da particolari, e dalli ſteſſi Giudici, anzi anco dalle leggi Imperiali ricercato il giudizio de' Periti, ed a queſto rimmeſſe tante, e tante differenze, che veramente ricercano la cognizione delle Scienze Matematiche, che averle vedute così da lontano, o come ſi dice per paſſaggio, ad altra eſperienza, che aver

vedu-

veduto una ſol volta, o due in pratica un valẽt'Uomo, ed altra bontà, ed intelligenza, che mediocre ma ſolo quelli, che da queſti ſaranno ſtati conoſciuti, eſaminati, eſperimentati, ed approvati per Uomini periti, eſperti, di buona vita, e d'una ſomma integrità; e ſebbene ſono riccorſi all'Eccellentiſſimo Senato di Milano, con ſupplica, ad effetto di poter effettuare queſto loro penſiero, ed ottenuto, di poterlo fare con lettere all'Illuſtriſs. Sig. Podeſtà, che con li capitoli già formati ſono ſtati traſmeſſi a queſta Illuſtriſſima Camera, non anno però voluto paſſare più avanti in mettere in eſecuzione alcuna coſa, ſenza prima ſignificarlo alle SS. VV. Illuſtriſſime, e da quelle averne ſopra queſto il loro parere, e voto.

Umilmente ſupplicandole reſtar ſervite eleggere uno, o più de' loro Signori Illuſtriſſimi, perchè veda, e ricconoſca detti Capitoli, ſe vi è coſa pregiudiziale al pubblico, acciò anche con il loro voto ſi poſſino rimmettere al ſodetto Eccellentiſſimo Senato di Milano, come viviſſimamente le ſupplicano con farle la grazia, che come coſa tanto giuſta ſperano.

Sottoſcritti gl'Ingegneri, Agrimenſori, ed Architetti ſupplicanti.

A tergo agli Illuſtriſſimi Signori Preſidenti al Governo di Cremona.

A tergo. Al Sig. Lelio Aglio Dolce.

Con-

Convenêdo per ragione civile, che siano provviste non solo le cose necessarie al sostentamento umano, ma che venghi ancora determinata la norma, e modo d'usarle, ed essendo l'uomo capace, e studioso non solo di quell'armonia politica, che può essere prodotta da un ben' ordinato governo, ma ancora di tutta quella maggior'eleganza, che può rendere più riguardevoli, e più degni li luoghi destinati per il suo servizio; quindi è che l'Architettura, ed Agrimensura siano state appresso tutti, ed in ogni tempo in grandissima stima, e siano state giudicate di somma, e precisa necessità.

L'Agrimensura è quella, che prescrive li termini, e le regole nell'uso di que' primi principj, che ci sono stati preparati dalla natura, quella, che con debito riparto, e conveniente distribuzione, conforme le ragioni di cadauno, le fa rispettivamente le sue divisioni, quella, che stà con attenzione sopra le nostre sostanze, perche non siano distratte fuori del giusto, e del dovere, che siccome dice Tulio: *Dissipatio patrimonii videtur interitus quidem ipsius esse, nam patrimonio, & facultatibus vivitur*, quale sarà il merito di questa professione, che invigila alla sua custodia, che lo conserva, ed accresce.

Molto più nobile si è l'Architettura, la quale è ornata di tante discipline, che perfezionano

tutte

tutte le altre arti, e corregge, per così dire, gli errori della natura, e sottommette la medesima all'arbitrio, e piacere dell'uomo, e rende sempre migliori i comodi, ed utili, che da quella ne derivano.

Con l'Architettura si gode la communicazione dall'un fondo all'altro, tuttocche ne sia disgiunto, si gode il vantaggio dell'acque da un piano all'altro, tuttocche naturalmente poco disposto a riceverle, si dispongono al moto gravissime machine, tuttocche sembri impossibile scavarle dal suolo; in fine l'Architettura contribuisce la magnificenza, porge il decoro alle Città, che se forza, e virtù dell'uomo è rendere sempre più atto, e proficuo al bisogno umano ciò, che gli viene sõministrato dalla natura, se è suo proprio ancora indagare la simetria, la corrispondenza, e la proporzione fra le parti, e col tutto, e l'insistere vivamente nel maggior ornato possibile, l'Architettura sarà certo molto perfettiva dell'intelletto umano, e più l'abilita, e l'indirizza a così belle operazioni.

Lodevolissimo dunque, e degno della superior prudenza, e sapere delli Signori Presidenti a questo Pubblico, è stato il loro pensiere, che si stia con attenzione alle cose di questo Collegio, che si levino le confusioni introdotte nel corso delli tempi andati, e che s'applichi alle forme, e regole di ben governarlo, per mezzo delle quali si possano raccogliere più abbondanti, e più sicuri li frutti di queste Professioni.

RU-

RUBRICA PRIMA

Insegnano li Proverbj a cap. 16. Revela Domino opera tua, & dirigentur cogitationes tuæ.

SI prenderanno dunque le prime mosse di questa operazione dal riccorso agli ajuti Celesti, e perche l'uomo è più tosto verme, che uomo, che non può, nè deve presumere di presentarsi degnamente avanti la Divina Maestà, perciò si supplica umilmente il Glorioso Patriarca S. Giuseppe, acciò si compiaccia di concedere la sua benigna, e santa mediazione, e di pigliare nella sovrana Corte il patrocinio, e tutela del Collegio, per la quale venghi promosso a quei felici progressi, che siino per condurlo, e sostenerlo dentro li termini d'una retta, ed incorrotta giustizia, a maggior gloria, ed onore sempre di Sua Maestà Divina.

Pertanto nel giorno festivo di questo Glorioso Santo Avvocato si faranno celebrare al suo Altare la Messa, e Vespro con Musica, Cere, ed Apparato condecente.

RUBRICA SECONDA

Della Congregazione Generale.

PArimente è stato ordinato, che la Congregazione generale abbia facoltà di determinare sopra tutto ciò, che stimerà utile, e conveniente

al

al Collegio, sarà in sua facoltà fare gli ordini, e prescrivere le Regole da osservarsi da tutti li Collegiati, e fare gli Officiali, quali dovranno rissiedere in Città, a carico de quali immediatamente stiano le cose del Collegio, e le deliberazioni della detta Congregazione in ordine al Collegio saranno osservate da tutti inviolabilmente.

La Congregazione generale, siccome ogni altra cosa si farà sempre coll'intervento delli due Signori Eletti dalla Camera delli Signori Presidenti al governo della Città, se sarà possibile, e quando li detti Signori Eletti non potessero intervenire, la Congregazione potrà giuntarsi nè più nè meno, e determinare quello le parerà.

Si faranno cadaun'anno due Congregazioni generali, cioè l'una il Sabbato presso la Domenica in Albis, al doppo pranzo, e l'altra il giorno 16. Agosto pure al doppo pranzo, ed a queste Congregazioni tutti proccureranno d'intervenire senz'altro invito, salvo li due Signori Elletti dalla Città, li quali dovranno essere sempre invitati.

Portando il bisogno, che si aggiuntino altre Congregazioni generali, in tal caso s'inviteranno sempre d'ordine dell'Abbate, o dell'Officiale maggiore del detto Collegio, che si troverà in Cremona, dato a bocca al Cancelliere, acciò per mezzo del Bidello, ed altri ministri mandi un'avviso in istampa alli Collegiati, nel quale sia espresso, che

d'or-

d'ordine &c. ſono invitati nel tal luogo, il tal giorno, meſe, ed anno, ed alla tal' ora &c., e detto avviſo dovrà mandarſi almeno otto giorni prima, e ſi farà rogito dal Cancelliere della relazione di tali avviſi mandati.

Quella Congregazione generale s' intenderà legitimamente congregata, quando v' intervenirà la metà di tutti li Collegiati, e quelli partiti s' intenderanno aver ottenuto, che oltre la metà del numero delli detti Congregati avranno più voti favorevoli, e nelle ballottazioni ſtaranno tutti accomodati, ballottandoſi per ordine, incominciandoſi dall' Officiale più degno, e poi ſucceſſivamente aſſiſtendo alle ballottazioni due eſtratti a ſorte dal detto Officiale fuori dell'urna, dove ſono riposti li nomi di tutti li Collegiati, ed il Cancelliere, perche ſe ne faccia rogito, e quando ſi avrà da fare un'-Officiale, ſi farà l'eſtrazione a ſorte di trè Collegiati dalla detta urna, cadauno de' quali eſtratti dovrà nominare un ſoggetto a loro piacere reſidente in Città da portarſi alla ballottazione, de quali trè nominati, s'intenderà quello eletto per Officiale, che oltre la detta metà, avrà più voti favorevoli; e quãdo ſuccederà, che non ottenga il partito dell' Officiale, che ſarà ſtato ballottato, i detti trè eſtratti a ſorte, faranno nomina di altri trè Collegiati da portarſi alla ballottazione come ſopra, e così ſucceſſivamente, ſino che abbia ottenuto il partito per la elezione del dett' Officiale.

RU-

RUBRICA TERZA

Della Congregazione Urbana.

PArimente è ſtato ordinato, che eſſendo difficile unirſi a tutte le occorrenze la Congregazione generale, ſi poſſa di tempo in tempo convocare la Congregazione Urbana, la quale ſarà compoſta dalli Collegiati reſidenti in Cremona, ed in queſta dovranno intervenire due parti delle trè delli detti reſidenti Urbani, e detta Congregazione dovrà eſſere invitata almeno un giorno avanti; e di più vi potrà intervenire qualunque Collegiato forenſe ſi troverà a caſo in Città, e nel rimanente ſi rimette a quello ſi è detto della Congregazione generale.

La facoltà, ed autorità della Congregazione Urbana ſarà, di deliberare ſopra le coſe concernenti la profeſſione, eſaminando prima diligentemente le difficoltà, che occorreranno, e di più avrà facoltà di determinare tutte quelle coſe, ſopra le quali non ſarà ſtato determinato, e provviſto dalla Congregazione generale.

Nelle dette Congregazioni Urbane, quando ſi avrà a diſputare qualche difficoltà, pertinente alle dette profeſſioni, ſi potranno introdurre li Giovani che ſi applicheranno alle medeſime, acciò ſi vadino approffittando di que' diſcorſi ſi anderanno facendo.

RU-

RUBRICA QUARTA

Dell' Elezione dell' Abbate.

PArimente è ſtato ordinato, che ſi debba eleggere ogn' Anno un' Abbate, che ſia capo del detto Collegio, e che un'anno ſia Agrimenſore, e l'altr' anno ſia Architetto, e così ſempre a vicenda, dovendoſi fare a balle ſecrete il giorno di Sant' Rocco 16. Agoſto, ſiccome ſi dovranno fare tutti gli altri Ufficiali nello ſteſſo modo, e tempo.

RUBRICA QUINTA

Dell' Auttorità dell' Abbate.

PArimente è ſtato ordinato, che l' Abbate ſudetto preceda in tutte le funzioni, tanto pubbliche, quanto private ad ogni Collegiato; Sarà egli quello, che nelle Congregazioni rappreſenterà tutti gl'intereſſi del Collegio; Proponerà le dimande delli Petenti il detto Collegio; Sottoſcriverà gli Ordini, e Bolette; Sopraintenderà a tutti gli altri. Non ſi potranno invitare Congregazioni ſenza il ſuo beneplacito, quale non potrà però negare, eſſendo ricercato da quattro Collegiati uniti; Potrà aſſieme col Sindico condannare gli eredi de Collegiati defunti, quando ſiano renitenti a conſegnare le ſcritture, e libri delli detti Collegiati defunti, attinenti alla Profeſſione, e quando con-

ſtaſſe, che non le aveſſero conſegnate fedelmente, ſalvo come abbaſſo alla Rubrica 18. dell' Obbligo de Collegiati.

RUBRICA SESTA

Dell' Elezione del Sindico.

PArimēte è ſtato ordinato, che debbaſi eleggere ogn'Anno un Sindico di detto Collegio, e che un'anno ſia Agrimenſore, e l'altr'anno Architetto nella forma, modo, e tempo, che ſi è detto dell'Abbate, e ſe l' Abbate foſſe Agrimenſore, il Sindico dovrà eſſere Architetto, e viceverſa non dovendo precedere in dette Cariche due Agrimenſori, o due Architetti, ma un poſto abbia l'Agrimenſore, e l'altro l'Architetto.

Terrà detto Sindico ſotto la ſua cura i libri concernenti gli intereſſi del Collegio, e dell'entrate, e ſcritture, ed altro ad eſſo Collegio ſpettante; Terrà il Cattalogo del Collegio, e ſua cura ſarà il far invitare le Congregazioni, d'ordine però ſempre, e di commiſſione dell' Abbate, aſſiſterà alle Congregazioni, ed agli Eſſami, vicino, ed a mano ſiniſtra dell'Abbate, ed a detti Eſſami ſi ſottoſcriverà doppo l' Abbate; Per le ſpeſe occorreranno per beneficio del Collegio farà con ordine dell'Abbate le Bolette, e Recipiat, avrà le chiavi dell'Archivio, ed in fine del biennio conſegnerà con rogito

al

al ſuo Succeſſore tutti i libri, e ſcritture di ragione del Collegio, che ſi troveranno preſſo lui, e gli ſaranno ſtate conſegnate; Sarà ſuo obbligo far ogni biennio ſtampare a ſpeſe del Collegio il Catalogo de Collegiati, e ne manderà una copia a tutti li Tribunali.

RUBRICA SETTIMA

Dell' Elezione, e Carico delli Decani.

PArimente la Congregazione generale deſtinerà, ed eleggerà due Decani nella Città, due altri nella Provincia ſuperiore, e due altri nella Provincia di mezzo, ed altri due nell' inferiore; cura de quali ſarà ricuperare le ſcritture, e libri dagli Eredi de Collegiati defunti.

Procurerà la Congregazione di eleggere Decani quelli ſi troveranno nelle Ville, e luoghi più comodi alla detta cura; li aſſegnerà, e ripartirà le dette Ville, e luoghi; e ciaſcun Decano ſarà avvertito, che niun Perito commetta fraude, o falſità, ed avendo ſentore d'alcun mancamento, dovrà avviſare l'Abbate del Collegio, acciò ſia caſtigato; ſaranno ancora tenuti alle occorrenze delle Congregazioni, che ſaranno intimate, far avviſati li Collegiati del ſuo Decanato, e portarne le relazioni al Sindico.

Le ſudette ſcritture, e libri avuti dagli eredi de

Col-

Collegiati defunti, saranno inventariati, e consegnati dalli detti Decani al Sindico, perche siano ripposti nell'Archivio, salvo come abbasso.

RUBRICA OTTAVA

Degli Essaminatori.

PArimente è stato ordinato, che nel detto giorno, come sopra, si debbano eleggere quattro Essaminatori, cioè due Architetti, e due Agrimensori; il carico de quali sia annuale; e perciò si farà l'estrazione a sorte dall'urna de Collegiati, i quali si porteranno alle Balle secrete, e quelli quattro resteranno eletti, che avranno più voti favorevoli.

RUBRICA NONA

Del Tesoriero.

PArimente è stato ordinato, che si debba eleggere un Tesoriero, il cui carico sia a disposizione del Collegio, e possi essere tanto Architetto, quanto Agrimensore, e la sua elezione si farà nella forma, e modo, che si è detto degli altri Officiali alla Rubrica della Congregazione generale; Riceverà tutti i danari del Collegio, e de depositi, che potessero esser fatti per mezzo de Recipiat, che farà il Sindico, e conforme gli saranno trasmesse Bolette sottoscritte dall'Abbate, e Sindico, le paghe-

rà;

rà; tenendo un libro, sopra quale scriverà, e terrà nota distinta di tutto, acciò ad ogni requisizione dell'Abbate, e Sindico, e del Collegio, possa dare i suoi conti.

RUBRICA DECIMA

Del Cancelliere.

PArimente è stato ordinato, che si debba far elezione d'un Cancelliere, qual sia Notaro pubblico Collegiato della presente Città, al quale annualmente se gli darà una ricognizione congruente per tutti i rogiti occorreranno farsi per interesse del Collegio, oltre quello gli sarà pagato dalli Petenti, o per altro; Sarà egli obbligato registrare sopra un libro dimandato, Provvisioni del Collegio, che a quest' effetto gli sarà consegnato; tutte le Congregazioni, ed Ordinazioni, che si faranno dal detto Collegio, ed Offiziali, e quelle, e ciascuna di quelle autenticare sopra detto libro, e di più dovrà avere una filza per infilzare in quella gli Essami de Petenti, e li Memoriali saranno sporti; e dovrà autenticare conforme il bisogno le scritture concernenti al Collegio, ed il detto libro, e filza, compiti che siano, dovranno essere riposti nell'Archivio; Si sottoscriverà alle Patenti, ed agli avvisi, che si dovranno mandare alli Collegiati per le Congregazioni, registrando il tutto

ſopra il libro delle Provviſioni; Formerà li proceſſi contro li querelati, e farà ogn' altra funzione riguardante rogito. Sarà il ſuo poſto ammovibile ad ogni piacere della Congregazione Urbana; ed in caſo, che ſia rimmoſſo, ſarà tenuto conſegnare al Sindico, tutte le ſcritture, e libri concernenti al detto Collegio. Si porteranno alla Congregazione ſudetta tutti li Notari concorrenti, e quello reſterà eletto per Cancelliere, che avrà più voti favorevoli.

RUBRICA UNDECIMA

Del Bidello.

PArimente è ſtato ordinato, che ſi debba far elezione d' un Bidello, quale ſia ammovibile in elezione del Collegio, dovendoſi ballottare tutti quelli, che concorreranno a tal poſto, e quello otterrà, che avrà più voti favorevoli, per balle ſecrete; Queſto inviterà le Congregazioni, ed aſſiſterà alli Collegj, ed agli Eſſami de Petenti, fuori però della Congregazione, acciò ſii pronto a tutto quello poteſſe occorrere, sì per ballottare li Petenti, come per altre funzioni, dandogli una conveniente mercede per le ſue fatiche.

RUBRICA DUODECIMA

Dell' Accettazione in Collegio.

PArimente è ſtato ordinato, che niuno di che condizione, e qualità eſſer ſi voglia poſſa eſſer accettato nel detto Collegio, ſe prima non ſi ſarà eſercitato ſotto alcun Collegiato almeno quattro anni, e non abbia compita l'età ſua d'anni ventiquattro, e dimandando il Collegio, dovrà dare un Memoriale, nel quale eſprima il ſuo Nome, e Cognome, e quello del Padre, e della Madre, e luogo ove abita, l'età ſua provata con la fede del Batteſimo, ed arte, o eſercizio del Padre, con fede giurata di due Perſone d'oneſte, e buone qualità del Petente dimandando, che atteſo ha egli appreſo alcune delle dette Virtù ſotto il tal Collegiato per lo ſpazio d'anni quattro come dalla fede di detto Collegiato, che produce, deſidera d'eſſer' ammeſſo all' Eſſame, acciò venendo conoſciuto abile, venghi poi invitato il Collegio, per accettarlo in quello, e detto Memoriale dovrà eſſer da lui ſottoſcritto, qual preſenterà al Sindico, che avuto, ſarà obbligato andare dall' Abbate a parteciparglielo; E quando ſi vegga abbia i requiſiti dell'età, e del tempo, che ha eſercitato, e delle onorate, e buone qualità, come ſi è detto, dovrà l'Abbate dar' ordine al Cancelliere, che faccia invitare quelli, che devono intervenire all'Eſſame, cioè li due Signori

Eletti dalla Camera de Signori Presidenti al Governo, uno de quali almeno dovrà assistere, l' Abbate, il Sindico del detto Collegio, e li quattro Esaminatori, o almeno li due della Professione del Petente, cadauno de quali essaminerà sopra due punti cavati dall'urna, come si dirà abbasso, e più se li parerà di loro invenzione, e doppo essaminato, si farà la ballottazione immediatamente dalli detti Abbate, Sindico, ed Essaminatori, e risultando la ballottazione in più della metà delli voti favorevoli, quello s' intenderà giudicato abile ad esser portato alli voti della Congregazione Urbana, ed il Cancelliere, che pure sarà presente, ne farà il suo rogito.

Niuno parimente dovrà esser' accettato nel detto Collegio, se non sarà nato nella Città di Cremona, o suo Distretto, e non si sia esercitato almeno per quattro anni nella Provincia.

Il detto Essame si farà sempre con l'intervento delli sopranominati, oltre delli Signori sudetti Eletti dalla Città, o almeno un di loro, e succedendo, che uno, o più de detti Officiali, ed Essaminatori, a causa di malattia, ed assẽza non vi fosse, o non potesse intervenire, in tal caso succederà il primo, o li primi Anziani, ed ãmesso, che sarà dalla Congregazione Urbana, giurerà di osservare tutti gli Ordini, e Statuti del Collegio, e della Città, e di eseguire fedelmente, e rettamente, ed obbligherà

rà i ſuoi Eredi a conſegnare le ſue ſcritture, e libri alli Decani del Collegio, perche ſiino ripposte, e ripposti nell' Archivio, cioè quando non vi ſiino eredi nel modo, come ſi dirà nella Rubrica 18., ed alora potrà godere tutti i privilegi, e prerogative concesse tanto dalla Legge, quanto dalla Conſuetudine, agli Agrimenſori, ed Architetti, ed alora ſe gli farà dal Cancelliere la ſua Patente, acciò poſſa liberamente eſercire, e ſarà regiſtrato dal Sindico nel Catalogo de Collegiati; E caſo che il Petente non foſſe trovato idoneo nell' Eſſame, e venghi dall'Abbate, Sindico, ed Eſſaminatori ripprovato per via di balle ſecrete, non poſſi di nuovo eſſer ammeſſo all' Eſſame, ſe prima non ſarà paſſato un anno dal dì dell' Eſſame; e ritrovandoſi anche inabile non poſſi più eſſer' ammeſſo, ſe non voleſſe eſſer eſaminato in pubblico Collegio, nel qual caſo ſia ammeſſo di nuovo, deppoſitando dupplicate onoranze, quali, non venendo ammeſſi, s'intendano applicate al Collegio, come le altre, de quali reſteranno ripprovati, ma venendo poi ammeſſi, ſe li dovranno per metà bonificare.

E perchè dagli Eſſami legitimamente fatti, dippende tutta la ſoſtanza del ſervizio pubblico; perciò ſi ordina, che i punti, ſopra quali devono eſſere eſſaminati li Petenti, debbano eſſer' eſtratti a ſorte; che però dentro un' urna ſtaranno ripposti punti n. 25. riguardanti alla profeſſione dell' Architettu-

ra,

ra, ed in un'altra si metteranno punti n. 25. riguardanti alla professione della Geometria, o Agrimensura, per quelli, che pure applicheranno alle dette professioni, scritti in viglietti eguali, e piegati stretti, e frammischiati da un fanciullo. Se ne farà poi l'estrazione come sopra de punti n. 6., e sopra tali punti, ed altri, come sopra, sarà il Petente essaminato.

RUBRICA DECIMATERZA

Delli Capi, sopra quali anno da essaminarsi gli Agrimensori.

PRimo, sopra la Geometria, ed Aritmetica in conti di fieno in barchessa, carro, e mezzo Carro, con il modo di misurarli, misure de Terreni, Consegne, e Ricconsegne, ed altro anche sopra il Generale.

Secondo, se gli farà dissegnare qualche figura, massime di requadrare quantità irregolate, e misurarle.

Terzo, darà conto d'una consegna, o ricconsegna, con suoi bonificamenti, e danni, e valore di terreno, con le condizioni essenziali.

Quarto, sopra il modo di partire li Cavi delle roggie, livellare, e far divisioni, sì de beni, come d'acque, conforme le buone Regole, Ordini, e Statuti.

RU-

RUBRICA DECIMAQUARTA

Delli Capi, sopra li quali anno da essaminarsi gli Architetti.

PRimo, sopra la Geometria, ed Aritmetica pratica, od altro come sopra, con fargli dissegnare qualche figura.

Secondo, sopra il Vignola, con fargli spiegare un Quesito, e fargli dissegnare un' Ordine di Architettura.

Terzo, se gli darà un Quesito d'un caso accidentale di riparare rovine di Palazzo, od altro.

Quarto, l'interrogheranno sopra le misure di fabbriche, tanto di Volte, quanto d'altri.

Quinto, darà conto quanta materia entra per ciascun genere di Quadretto.

Sesto, sarà interrogato sopra le Misure di fabbriche, Corpi Quadrati, Cubi, circolari, Sferici, Angolari, ed altro, se più li pareranno &c.

RUBRICA DECIMAQUINTA

Delli Deppositi, ed altre riccognizioni da farsi dalli Petenti il Collegio.

PArimente è stato ordinato, che ogni Petente il Collegio, che non sia figlio d'Agrimensore, o d'Architetto, se dimanderà d'essere Collegiato per Agrimensore, depositerà per onoranza, che

resterà al Collegio, ducatoni quattro, e se dimanderà d'essere collegiato per Agrimensore, ed Architetto, sei.

Ed essendo figlio d'Agrimensore, o Architetto, la metà.

Al Cancelliere, computato l'Essame, e Patente, un Filippo.

Al Bidello se gli darà sempre un quarto di Ducatone da ciaschedun Petente.

Di più daranno un para de Guanti alli detti due Signori Eletti dalla Città, ed agli Abbate, Sindico, Decani, Essaminatori, e Cancelliere, di buona qualità.

RUBRICA DECIMASESTA

Che solo i Collegiati possano essercire.

PArimente è stato ordinato, che niuna Persona di che qualità, e condizione si sia, non possi dal giorno della pubblicazione delli presenti Statuti, farsi chiamare per Agrimensore, od Architetto, se non sarà descritto nel Cattalogo del Collegio, sotto pena a chi contravenirà di cinquanta Scudi, d'applicarsi al Collegio, oltre la nullità, ed invalidità de loro atti, e potranno essere sforzati, sotto pene arbitrarie al Senato Eccellentissimo, a desistere di farsi chiamare tali, ne alcun Collegiato, sotto pena della privazione del Collegio, ed altra arbitra-

traria, potrà con essi tali, non descritti nel Cattalogo, convalidare, ed autenticare alcuna scrittura concernente l'Agrimensura, od Architettura, ed autenticando, il tutto sia nullo, e di niun valore, restando però in sua forza tutti gl'atti fatti da qualsisia Persona, che si sia esercitata in tali virtù dal giorno della detta Pubblicazione addietro.

RUBRICA DECIMASETTIMA

Delle Differenze tra Collegiati.

PArimente è stato ordinato, che nascendo differenze, controversie, o dispute tra Collegiati, a causa delle loro Operazioni riguardanti all'Agrimensura, od Architettura, siano obbligati darne subito avviso all'Abbate, perche facci invitare la Congregazione Urbana, acciò determini sopra tali differenze; E non volendo, che si palesino i loro Nomi, potranno sotto nomi finti propporre il caso nella Congregazione, per deciderlo; E quando la decisione delli Casi, che si propporanno, dippendesse da qualche articolo di ragione, il detto Collegio riceverà il parere dal Sig. Avvocato della Città.

RU-

RUBRICA DECIM'OTTAVA

Dell' obbligo de Collegiati.

PArimente è ſtato ordinato, che ciaſcun Collegiato debba avere i ſuoi libri, ſopra i quali registri tutte le ſue Operazioni concernenti l'Agrimenſura, od Architettura, ben diſteſe, acciò in ogni tempo ſe ne poſſi, tanto da loro, quanto doppo la loro morte averne copia autentica per beneficio si del pubblico, come del privato, a quali libri ſi debba preſtare la ſteſſa fede, come ſi da alle ſcritture pubbliche, e pubblici inſtromenti.

Tali ſcritture, e libri del Collegiato defunto, potranno reſtare appreſſo al ſuo Erede, quando ſia Collegiato; Sarà anco in facoltà di qualſivoglia Collegiato diſporre ſopra le ſue ſcritture, e libri, acciò ſiino conſegnati doppo la ſua morte a qualche Collegiato ſuo confidente; La medeſima facoltà avranno li ſuoi Eredi, con obbligo ſempre di dar'al Collegio l'inventario ſottoſcritto da chi le avrà ricevute; quali libri, e ſcritture non depoſte come ſopra, ſarà obbligato cadauno, nell'atto di entrare in Collegio, obbligare i ſuoi Eredi, e ſucceſſori, che doppo la ſua morte conſegnino le dette ſue ſcritture, e libri al Sindico, o Decani del detto Collegio, per ripporle nell' Archivio del medeſimo Collegio, e la medeſima obbligazione avrà qualſivoglia Collegiato, in caſo, che foſſe per partirſi

tirſi

tirsi da questa Città, e Distretto, per andare ad abitare altrove; Quando però l'Erede, o successore sia dello stesso Collegio, le potrà trattenere, e portando il caso, che l'Erede, o successore non fosse Collegiato, e che le scritture, e libri fossero state apprese dal Sindico, o Decani, come si è detto, possa riaverle, o ricuperarle, quando fosse ricevuto in Collegio, che pure l' Abbate, Sindico, e Decani avranno facoltà di poter di propria autorità con l'assistenza del Cancelliere, ed opera de Fanti mandar' a levar dalla Casa degli Eredi de defunti Collegiati dette scritture, quando avvisati amicabilmente, non le vorranno dare, e con facoltà anche all'Abbate, Sindico, e Decani di far pagare le spese a detti Eredi, o successori renitenti, e di condannarli nella pena di scudi venticinque d'applicarsi al Collegio, quando veggano, o conoscano, che non siino consegnate, o restituite fedelmente; E per l'estrazione delle scritture sudette, si darà al Sindico, o Decani una terza parte, e due terze parti agli Eredi.

Non potrà alcun Collegiato sottoscrivere Fedi sopra qualsivoglia differenza, e difficoltà nella professione, ma piuttosto la presenterà in rilievo all'Abbate, acciò la proponga nella Congregazione Urbana, e sia disputtata, e consultata, ancora con il Signor Avvocato come sopra.

RUBRICA DECIMANONA

Dell' Offerte.

PArimente è ſtato ordinato, che per li biſogni del Collegio, sì per far' opere pie, come per altre occorrenze, ſia obbligato ciaſcun Collegiato la Feſta dell'Aſſunzione di Noſtra Signora dar per offerta al Collegio lire quattro, con facoltà al Collegio di poterla accreſcere, e diminuire conforme li biſogni, e tempi; e quelli ſaranno renitenti, paſſati dieci giorni, poſſi il Sindico d'ordine dell' Abbate farli fare l'eſſecuzione, dovendo anche tutti i Collegiati accompagnare il Pallio per la ſolita offerta, che ſi fa alla Madonna del Popolo, ſotto pena di pagar il doppio, in caſo di contravenzione.

RUBRICA VENTESIMA.

Degli obblighi del Collegio.

PAſſato il Giorno feſtivo del Santo Protettore, ſi dovrà far celebrare un' Officio con dodici Meſſe in ſuffragio dell' Anime de Collegiati defunti, e per maggior aumento del Collegio, in quella Chieſa pure ove parerà al detto Collegio, e queſte opere pie ſi poſſino accreſcere, e diminuire conforme di tempo in tempo parerà al detto Collegio; E morendo alcuno de Collegiati abitante in Città, ed avviſato il Collegio, ſaranno tutti

i Collegiati tenuti accompagnare il Corpo alla sepoltura, con una Candela d'una libra di cera bianca per ciascuno, quale la prima volta sarà compperata da ciascun Collegiato, e mantenuta doppo da tutto il Collegio, e se gli farà dire dal Collegio sei Messe da morto in suo suffragio.

RUBRICA VENTESIMAPRIMA

Del termine, in che devono comparire quelli, ch'essercitscono le sudette Proffessioni.

PArimente è stato ordinato, che nel termine di due mesi, da deccorrere dal giorno della pubblicazione de presenti Statuti, tutti quelli, che intendono proffessare le dette Virtù d'Agrimensura o d'Architettura, sì nella Città, come nella Provincia di Cremona, debbano comparire avanti il detto Collegio per essaminarsi, od essere essaminati, e trovati abili, si faranno descrivere immediatamente nel Cattalogo del Collegio senz'altra spesa, salvoche di pagare altrettanto danaro, quanto sarà stato speso da cadauno, che ha prommosso la riforma delli presenti Statuti, altrimente passato detto termine, se vorranno esser' ammessi nel Collegio, saranno obbligati osservare la disposizione del Statuto posto sotto la Rub. 12.

RUBRICA VENTESIMASECONDA

Dell' imporre le Tasse.

PArimente è stato ordinato, che possi il Collegio sudetto, legitimamente congregato, come sopra, imporre Tasse, e collettar ciascun Collegiato, sì per mantenimento, ed aumento del detto Collegio, come per liti, e qualsivoglia altra occorrenza, che potesse in qualsivoglia modo occorrere, e nascere, e quelle far riscuotere per le vie più pronte, anche in forma di Camera.

RUBRICA VENTESIMATERZA

Dell' osservanza delli presenti Statuti, e del Sindicato.

PArimente è stato ordinato, che si debbano inviolabilmente da tutti osservare li presenti Statuti; Che però cadaun' Officiale al fine del suo Governo, e cadaun Collegiato, qualunque volta porterà il caso, sarà tenuto stare al Sindicato delle sue operazioni, e rispondere, e purgare le querele, o accuse, che gli fossero da qualsivoglia persona date nanti alli Signori Eletti da Signori Presidenti al Governo della Città, con gli Officiali del Collegio, cioè dell' Abbate, e Sindico, non essendo però quelli, overo alcuno di loro accusati; ed alle determinazioni, che saranno fatte, stare; ed ubbidire in

ogni miglior modo, e che possino esser' astretti per essecuzioni in forma di Camera da essergli ne suoi beni fatte per tutto quello, che fossero condannati per aver commesso fraude, o falsità, e per avere contravvenuto alli presenti Ordini, ed altri, che fossero fatti dal Collegio.

RUBRICA VENTESIMAQUARTA

Dello stabilimento delle Regole fondamentali della Proffessione.

PArimente è stato ordinato, che approvati, che siano li presenti Statuti, il detto Collegio si applichi allo stabilimento delle regole fondamentali della detta Proffessione, acciò si convenga nel modo, e forma di ben pratticarla, o di levare li disordini, errori, ed abusi così perniciosi al pubblico, ed al privato, e ciò con l'assistenza sempre delli Signori Eletti dalla Città.

RUBRICA VENTESIMAQUINTA

Che si facci pubblicare la Grida con ordine, che tutte le scritture, e libri delli Periti defunti siino propalati.

PArimente è stato ordinato, che ritrovandosi molte scritture, e libri delli Periti defunti appresso persone, che le tengono nascoste con gran

danno di chi ne ha bisogno, però si faccia riccorso all'Illustrissimo Sig. Podestà, perchè si servi far pubblicare una Grida, con la quale si ordini a chi che sia, acciò nel termine d'un mese doppo la pubblicazione d'essa Grida, siano propalate, e sii consegnato il suo inventario al Sindico del Collegio, perchè siano registrate al libro, e si sappia appresso chi stiino ripposte, perchè cadauno all'occorrenze se ne possa valere, e ciò sotto pena di scudi cinquanta a chi non le avrà propalate, d'applicarsi per una terza parte al Regio Fisco, una terza parte all'Accusatore, e l'altra terza parte al detto Collegio, oltre la perdita delle dette scritture.

ILL.MI SIGNORI

ESsendosi servite le S.S V.V. Illustrissime incaricarci con loro ordine in data delli due Luglio 1668. di rivvedere, ed essaminare li Capitoli, o siano Statuti, per riddurre la Professione degl'Ingegneri, Agrimensori, ed Architetti di questa Città, e Contado a forma di Collegio, e per ricconoscere, se in essi vi sia cosa pregiudiciale al Pubblico; Perciò fatta diligente riflessione, e considerazione sopra la materia, veniamo in parere, che si possino ammettere li detti Capitoli, e Statuti nel modo, e forma stesa nel qui annesso libretto, rimmet-

mettendosi sempre al maggior sapere delle S. S. V. V. Illustrissime, alle quali facciamo umile riverenza.
Di Casa questo dì 5. Luglio 1678.
In Calce: Divotissimi, ed umilissimi Servi
Sottoscritto. Gio: Paolo Agosti Eletto.
Sottoscritto. Lelio Aglio Dolce Eletto.

VIso a Nobilibus Dominis Præsidentibus Regiminis Civitatis Cremonæ, reccursu eis facto sub die secundo mensis Julii 1668. ab Ingenieriis, Agrimensoribus, seu Architectis Civitatis Cremonæ, ejusque Comitatus &c. Intendentibus sub certis Capitulis ibi exhibitis constituere Paraticum, sive Collegium dictorum Agrimensorum, sive &c. eorumque attentione, consideratis petitionibus, bene duxerunt in primis deputare, prout deputaverunt sub die secunda Julii millesimi sexcentesimi sexagesimi sexti, Dominos Lælium Allium Dulcem, Joannem Paulum Augustum, & Cæsarem Bonettum, qui visis Capitulis ut supra expositis, nec non omnibus subjecta in materia militantibus, susceptisque Informationibus, Votum suum Congregationi deliberaturæ referrent, duo quorum ex dictis D. D. sic Electis, videlicet D. D. Allius, & Augustus prædicti, premortuo tertio videlicet dicto Bonetto, omnibus diligenter peractis sub die 5. Julii ejusdem millesimi

ſimi ſexcenteſimi ſexageſimi octavi, ut ex omnibus hic junctis recapitibus retulerant omnia petita eſſe rationi publicæ, privatæq; utilitati conſona, & digna, adeo ut precibus annuerunt. Quapropter D. D. Preſidentes dicti Regiminis ſub die vigeſimo primo menſis Martii anni 1679. laudaverunt opus prædictum, cum omnibus in eo contentis, dictumque Statutum, ſeù Paraticum pro ſuo poſſe approbaverunt, & approbant in omnibus, & per omnia, juxta Votum dictorum Dominorum ut ſupra electorum, adeo ut Statuta prædicta perpetuò ſint duratura, cum conditione tamen, & non aliter &c. quod pro majori firmitatis robore approbanda veniant Statuta ſubſcripta ab Excellentiſſimo Mediolani Senatu, ſuper quibus omnibus, & ſingulis, poſito, & per ſuffragia ſecreta obtento partito per omnes pro tali fuit pubblicatum, & hæc omnia, & ſingula ad formam Ordinum &c. Ideo pro fide &c.

Dat. ex Cancellaria dictæ Civitatis die Sabbati ſeptimo menſis Aprilis 1685.

Signata. Jo: Ambroſius Biſſus Ordinum Conſervator.

Subſcrip. cum ſigno Tabellionatus antepoſito. Ego Facius Anguſſola Civis, & Notarius Collegiatus Cremonæ, ac dictæ Illuſtriſſimæ Civitatis Cancellarius pro fide &c.

Nos Hieronymus Boccolus J. C., Joannes Baptiſta

tista de Barossis Causidicus, & Franciscus Bressianus Abbates moderni Ven. Collegii DD Notariorum Cremonæ attestamur suprascriptum D. Facium Angussolam fuisse, & esse talem qualem se facit, ejusque Instrumentis, Scripturis, & Actis per eum rogatis, & respectivè rescriptis, & subscriptis semper adhibitam fuisse, & in dies adhiberi fidem hic & ubiq; locorum in Judicio, & extra, in quorum fidem &c.

Dat. Cremonæ die octava mensis Januarii anni 1686. ab Incarnatione, Indictione 10. currente.

Subscr. Lelius Fęlix Bartolus Notarius, & dicti Ven Collegii Cancellarius, &c., & sigillat. &c. solito sigillo &c.

Onde lettisi detti Statuti, e poscia interpellati li detti Signori Congregati ad uno per uno dal detto Egreg. Sig. Vicario, perchè dassero la loro volontà, e se intendevano, che detti Statuti restassero approvati in tutto, e per tutto come sopra si contiene in essi; hanno tutti ad uno per uno risposto al detto Egreg. Sig. Vicario, che la loro volontà fu, ed è, che siino li sudetti Statuti ammessi, ed approvati in tutto, e per tutto come sopra si contiene; anzi li sudetti Signori Congregati rappresentanti la Congregazione Generale, approvano, ed ammettono li sudetti Statuti, come viene dichiarato nelle sudette Lettere del Senato Eccellentissimo, pregando l' Egr. Sig. Vicario sudetto compiacersi,

 avuta

avuta la confiderazione fopra li medefimi Statuti, rifferire al Senato Eccellentiffimo il fuo parere alla norma delle fudette Lettere, ed ordinando alli fudetti Signori Procuratori Collenghi, e Dolara, perchè inftino, e procurino la total approvazione dall'Eccellentifs. Senato, con tutte quelle forme, e facoltà, che per ben' ottenerle fi richiedono, ed in ogni altro miglior modo &c.

P. R.

PLacuit M. V. mihi injungere fuis litteris diei nonæ Martii currentis anni 1687. dat. ad preces Jofeph Collenghi, & Dominici Dolarię, etiam nomine aliorum Ingenieriorum, & Architectorum Civitatis Cremonę, & ejus Diftrictus, ut cōvocata generali eorundem Ingenieriorum, & Architectorum, coram me Congregatione, ab eàdem exquirerem voluntatem circa Statuta memorata in dictis precibus, nec non & circa eorum approbationem, mox illis confideratis fenfus meos circa petitam illorum approbationem cum voto meo referre deberem. Idcircò pro executione dictarum Litterarum convocatis coram me Ingenieriis, & Architectis prædictis, tam in præfenti Civitate commorantibus, quàm in ejus Diftrictù, & vifis, ac lectis Capitulis, feù Statutis compilatis per dictos Ingenierios, & Architectos approbatis a Confilio

silio Generali dictæ Civitatis, eisque opportunè consideratis unanimiter præfati Ingenierii, & Architecti dicta Capitula, seù Statuta singillatim admiserunt, & institerunt apud me, ut a M. V. approbentur effectus, ut inconcusse futuris temporibus observentur, & executioni mandentur, & sic habitis etiam opportunis informationibus, nec non per Me maturè perpensis, & consideratis dictis Statutis, publicæ utilitati ea expedire cognovi ad tollenda quamplura absurda, & litigia, quæ in dies occurrunt propter irregulatum eorum exercitium; Verùm quia experientia docet in hoc foro Cremonensi relationes dictorum Peritorum semper esse discordes, etiam in facto ad protrahendas lites in maximum litigantium præjuditium, ideò pro evitandis circuitibus, & habenda rei controversæ veritate plusquam possibile sit, bene existimarem addere dictis Statutis Capitulum, quo caveatur omnes relationes sub pœna nullitatis esse debere cum Juramento, eosdemq; Peritos, & Architectos esse ab eorum Abbate in scutis decem condemnandos, qui non obstante dicto juramento in veritate facti notabilitèr deficient, animadverti etiam non esse provvisum in dictis Statutis, nec in iis Communis Cremonæ circa mercedem operationum dictorum Peritorũ, & Ingenieriorum, & sic ad eorum libitum eas exigere excessivas in publici detrimentum, unde ad

re-

refrenandum eorum cupiditatem, necessariam putarem eis prefigendam esse taxam regulandam juxta Statuta Peritorum Civitatis Laudæ a M. V. approbatam die quarta Maii 1580. additis prædictis; votisum prælibati ea esse a M. V. admittenda, & approbanda juxta petita, salva tamen sempèr infallibili ejusdem M. V. deliberatione, ad quem effectum his meis clausa omnia cum dictis Litteris, & precibus juxta mihi demmandata M. V. transmitto, cui me hum. comendatum facio.

Cremonæ 16. Septembris 1687.

Ejusdem M. V. Humilimus Ser.

Aurelius de Magistris Vicarius.

Et omnibus ab eodem Ordine consideratis una etiam cum Voto Fisci nostri superindè excitati, per has nostras de ipsius Senatus Sententia memorata Statuta, Regulas, & Ordinationes, cum omnibus conditionibus in eis ut supra contentis, prout jacent approbamus, & confirmamus, ac inconcussè omnibus ad quos spectat, & spectabit servari mandamus, eis tamen insupèr adjuncto, quod omnes relationes, quæ a dictis Ingenieriis, & Architectis fieri continget subscriptæ ab eis sint, ac esse debeant cum Juramento, sub pœna nullitatis earundem, ipsosque Peritos, & Architectos condemnandos esse ab illorum Abbate in scutis decem, qui non obstante dicto Juramento in veritate

facti

facti notabiliter deficient; Respectù autem mercedis Operationum dictorum Peritorum, & Ingenieriorum ipsis præfigendam esse decernimus taxã regulandam, juxtà Statuta Peritorum Civitatis Laudæ a nobis approbata usque sub die quarta Maii Anni 1580. Cœterum volumus respectù Rubricæ 23. scilicet in Causis Criminalibus, & in quibus procedi debeat ex delicto commisso, ut procedatur per Spectabilem Senatorem nostrum Prætorem dictæ Civitatis Cremonæ, seù ejus Judicem unitim cum Abbate Collegii tantum.

In quorum fidem præsentes Sigillo nostro munitas fieri, & registrari jussimus.

Dat. Mediolani die decima Julii 1688.

Locus ✠ Sigilli.

Subscript. Gabriel Tattus.

In Calce: Examinat. Lig.s
A Tergo. Registrat. in filo Patentium.



Mil-

Millesimo sexcentesimo nonagesimo primo
Indictione decima quarta die Lunæ
decima mensis Septembris.

ESsendosi convocati, e congregati gl' infrascritti Signori Ingegneri, Architetti, e rispettivamente Agrimensori della Città, e Provincia Cremonese, nella Casa d'abitazione di me Notaro infrascritto, premmesso l'avviso a ciaschedun di loro dato per questa unione, e sempre con l'intervento di me Notaro, anche come Assistente Reggio deputato dall'Illustriss. Sig. Senatore Podestà di Cremona, qual deputazione sarà originalmente in fine rilasciata, alla quale &c., nel qual luogo v'erano gl' infrascritti, cioè

Li Signori Giuseppe Collenghi
Carlo Guerrino
Domenico Dolara
Gio: Antonio Collenghi
Francesco Poli
Gio: Battista Bassi
Bartolomeo Orsi
Giacomo Mombrini
Benedetto Guerrini
Angelo Scazzola

Pao-

Paolo Dolara
Giacomo Bertese
Girolamo Pellizzone, e
Carlo Maffi

Tutti Architetti, Ingegneri, e rispettivamente Agrimensori sudetti, e che asseriscono essere due parti delle trè de sudetti Architetti, Ingegneri, ed Agrimensori, e che rappresentano tutto il loro Collegio.

Avendo il sudetto Sig. Giuseppe Collenghi rappresentato alli detti Signori Congregati, qualmente il Senato Eccellentiss. di Milano aveva sin sotto li dieci Luglio dell'anno 1688. approvato li Statuti, ed Ordini del detto Collegio già pezzo fà da loro compilati, e ricconosciuti, ed ammessi dalla Congregazione degl' Illustrissimi Signori Presidenti al Governo della Città di Cremona, e da sudetti Signori Congregati, doppo ratificati, ma perche in detta approvazione del Senato Eccellentiss. circa la mercede delle operazioni de sudetti Ingegneri, Architetti, e rispettivamente Agrimensori, fù confermato una qualità, che la detta mercede delle loro operazioni si dovesse regolare conforme li Statuti de Periti della Città di Lodi approvati dal medesimo Senato Eccellentiss. il dì 4 Maggio 1580 qual qualità fù opposta dal Sig. Vicario Pretorio di

Cremona, ſenza loro participazione nella riſpoſta del dì 17. Settembre 1687., che diede al Senato Eccellentiſs., che l'eccitò a ſentir il Voto de Signori Congregati prima della detta approvazione; che ſebbene la moneta, che corre nella Città di Lodi, è moneta di Milano, e regolata, conforme diſpone la Grida Generale delle monete del dì 16. Novembre 1583. proſſima al detto anno 1580., nella quale è valutata la Doppia di Milano lire dodici, e mezza, li Zecchini lire ſette, ed il Ducatone di Milano d'argento lire cinque ſoldi tredici, riuſcirebbe di maggior' utile, e beneficio al Collegio la riſcoſſa della loro mercede in tal moneta; tuttavia, sì per eſſere ſtata detta qualità appoſta ſenza il loro conſènſo, ed eſſer pregiudiziale al loro poſſeſſo, egli non ſtimava bene l'accettarla, ma impugnarla, con che però fra tanto reſtaſſe quella abbollita da detta approvazione, non ſi doveſſe rittardare l'accettazione de detti Statuti, che pertanto aveva di queſto voluto darne notizia a detti Signori Congregati, acciò diceſſero il loro parere.

Il che ſentito da medeſimi Signori Congregati, ed avuto ſopra di ciò le dovute conſiderazioni, ſono venuti tutti in parere d'accettare, ſiccome in virtù di queſto atto anno accettato, ed accettano in tutto, e per tutto detti Statuti, ed Ordini approvati dall'Eccellentiſs. Senato, con tutte le qualità, e condizioni in eſſi appoſte, eccettuato detta qua-

lità

ſità di dover regolare la mercede delle loro operazioni, conforme la taſſa predetta della Città di Lodi del dì 4. Maggio 1580., quale è come appoſta dal detto Sig. Vicario Pretorio nella detta ſua riſpoſta, ſenza una minima loro participazione, e come dubbia di qual moneta s'intenda, o dell'anno 1580. o di moneta di tempo in tempo corrente, e come pregiudiziale al loro antico poſſeſſo, non ſolo non accettano, ne ammettono, ma quella onninamente impugnano, e dicono di nullità di quella, e d'aver, biſognando, riccorſo al medeſimo Eccellentiſſimo Senato, anzi detta qualità non oſtante proteſtano, e dichiarano di voler preſiſtere nel loro poſſeſſo, di riſcuotere la mercede delle loro operazioni nel modo, e forma, che anno ſempre fatto per il paſſato, e fanno di preſente, non oſtante detta qualità, e qualunque altro, che in contrario poteſſe oſtare, ed in ogni altro miglior modo &c.

Succeſſivamente anno ordinato, che ſenza dilazione alcuna ſi faccino pubblicare detti Statuti, conforme ſi prattica in ſimili caſi, acciò venghino a notizia di ciaſcheduno, perche per l'avvenire ſiino quelli pontualmente oſſervati, e non ſi poſſi allegare di quelli ignoranza, e che inſieme ſi pubblichi la preſente proteſta, e dichiarazione, e che fatta la detta pubblicazione, il tutto ſi faccia ſtampare a ſpeſe del Collegio.

Actum Cremonæ in Sala Domus habitationis

mei

mei Notarii infrascripti, existente prope Studium site in Vicinia Sanctorū Egidii, & Homoboni præsentibus D. Joanne Antonio Grassello fil. quondam D. Francisci Sanctæ Elenę, & D. Josepho Sajanello fil. quondam D. Francisci S. Leonardi testibus &c. deputatio, de qua supra, sequitur videlicet.

ILL.MO SIGNORE

Gl'Architetti, Ingegneri, ed Agrimensori della Città di Cremona, e sua Provincia umiliss. Servitori di V. S. Illustrissima desiderano di fare la loro Congregazione generale, per diversi interessi della loro Professione; perciò supplicano V. S. Illustriss. a voler deputare in Assistente Regio di detta Congregazione il Notaro Collegiato Francesco Bressiano, in Casa del quale intendono anche unirsi, che del favore &c.

Signat. Gallaratus.

A tergo. A V. S. Illustrissima.

Delli Architetti della Città di Cremona.

Ego Franciscus de Bressianis Civis, & Notarius Collegiatus Cremonę, ac Apostolicus descriptus in Archivio Romanæ Curiæ de prędictis rogatus in fidē &c.

1691. Adì Venerdì 14. Decembre

Pubblicati sopra l'Arengherio li presenti Statuti, e quanto si contiene nelle sopradette scritture, per me uno de pubblici Tubatori di Cremona.

Sottosc. Carlo Nicola Panzi.

CA-

CAROLUS VI. Dei gratia Romanorum Imperator, Hispaniarum utriusq; Siciliæ Rex, & Mediolani Dux &c. Abbas, & Syndici Collegii Peritorum Civitatis Cremonæ nobis dedere preces sequentes viz. P. R. Quamvis in Statutis Collegii Peritorum Civitatis Cremonæ per M. V. approbatis usque die decima Julii 1688. permitti videatur ut pro taxis collectis, & in portionibus, atque oblationibus faciendis per tempora a dicto Collegio valeant Abbas, & Syndicus ejusdem omnia exigi facere etiam in forma Cameræ. Cum tamen in Congregatione generali ipsius Collegii habita 16. Augusti 1695. imposita fuerit pœna librarum trium Ceræ albæ cuicumque ex Collegiatis, qui secluso legitimo impedito generalibus Congregationibus, in quibus renovari solent Offitiales dicti Collegii non intervenissent, & ab eo tempore citra multi ex dictis Collegiatis contravenerint, & nihilominus pęnam solvere semper recusaverint, & recusent, dubitarunt moderni Abbas, & Syndicus Collegii prædicti fidiss. M. V. subditi, ne dictam pœnam a Contravenientibus sibi liceat exigere in dicta forma Cameræ, quia Statuta de pęnis literaliter non loquuntur; Verum quia expedire non videtur ut compellatur Collegium pro modica summa tot lites agere contra renitentes quot ipsi sunt, nec e contra ut impunè omninò ordinatis per dictam generalem Congregationem, signan-

tercum aliquando ex defectu numeri sufficientis Congregatio generalis, & Offitialium electio fieri non possit, per Collegiatos contraveniatur, duxerunt Supplicantes pro majori bono, & minori dispendio Collegii supremam M. V. opem implorare, eam humillimè exorando quatenus edicere, & dispensare dignetur Supplicantes, & quoscumque futuros dicti Collegii Abbates, & Syndicos pro tempore per suas litteras patentes, ut pręmissa per triduum monitione, quibuscumque Collegiatis debitoribus ex causa tam dictæ pęnæ, quam etiam quarumcumq; taxarum, collectarum, & oblationum impositarum, & imponendarum per dictum Collegium tutò, & validè possint pignorari facere eosdem debitores, & ad solutionem pœnarum, & aliorum ut supra in forma Regiæ M. V. Cameræ compellere, derogando ex plenitudine potestatis M. V. quibuscumq; in contrarium disponentibus. Quod &c. Quibus visis una cum Fisci nostri voto superinde excitati, per has nostras edicimus, & dispensamus Supplicantes, & quoscumq; futuros dicti Collegii Abbates, & Syndicos per tempora prævia per triduum monitione quibuscumque Collegii debitoribus ex causa tam dictæ pœnæ, quam etiam quarumcumque taxarum, collectarum, & oblationum impositarum, & imponendarum per dictum Collegium tutò, & validè posse pignorari facere eosdem debitores, & ad solutio-

nem

nem pœnarum, & aliorum ut in precibus in forma Regiæ Cesareæ Ducalis Cameræ nostræ, quo ad ratam compellere, allegatis in precibus contrarium disponentibus non attentis, quibus hac tantum in parte derogamus. In quorum fidem præsentes sigillo nostro munitas fieri, ac registrari jussimus.

Mediolani die 7. Julii MDCCXVII.

Subscripta COSSA, & sigillat. &c.

A tergo Registrat. in filo Patentium &c.

Noi Don Pietro Antonio Calchi I. C. Coll. e Regio Duc. Senatore di Milano, e Podestà di Cremona, e suo Distretto.

AVendoci rappresentato li Signori Abbate, e Sindico del Collegio de Periti, Ingegneri, Architetti, ed Agrimensori di questa Città, e Provincia, qualmente eglino sotto li 12. Gennajo prossimo passato abbiano ottenuto dall' Eccellentissimo Senato di Milano per mezzo di sue Lettere patenti, e premesso ancora il voto del Regio Fisco, l' approvazione di due Capitoli da inserirsi negli Statuti di detto Collegio, che furono approvati dal medesimo Eccellentissimo Tribunale sino li 10. Luglio 1688., li quali Capitoli sono li seguenti.

Parimente è stato ordinato, che alcuna Persona di che qualità, e condizione si sia, non possa esercitare nella detta Città di Cremona, e suo Distretto

le dette Proffessioni di Perito, Agrimensore, Ingegnere, ed Architetto, ne ingerirsi in fare alcuna operazione concernente le stesse Proffessioni, o alcuna di esse, la qual'operazione abbia da far pruova in giudicio, e fuori, o in occasione di contratti, o altramente abbia da servire tra parte, e parte, o pure riddursi ad atto pubblico, ad istanza eziandio di una parte sola; e ne meno chiamarsi, o farsi chiamare Agrimensore, Ingegnere, o Architetto, se non sarà prima tal Persona stata ammessa servatis servandis nel detto Collegio de Periti, Agrimensori, Ingegneri, ed Architetti di detta Città di Cremona, e descritta nel Cattalogo de' Collegiati. E tutto ciò sotto la pena in caso di contravenzione in tutto, o in parte, di scudi 50. d'oro d'applicarsi per metà al Regio Fisco, e per l'altra metà al detto Collegio, oltre la nullità, ed invalidità di ciascuna operazione, o atto da farsi da tali non Collegiati; E potrà il Collegio, o suoi Ufficiali avere riccorso all'Illustris. Sig. Senatore Podestà per tempo di detta Città, tanto acciocchè li contravenienti sieno condannati in detta pena, ogni qual volta occorrerà, ed essa sia applicata come sopra, quanto perche sieno loro intimati precetti penali, ed inibitivi, affinche sotto le pene anche maggiori, ed arbitrarie al Senato Eccellentissimo di Milano, non abbiano più ardire di esercire le dette Proffessioni, ne fare operazioni come sopra, ne chiamar-

si,

ſi, ne farſi chiamare Periti, Ingegneri, Agrimenſori, o Architetti; Inoltre ſotto la medeſima pena da incorrerſi ogni volta, ed applicarſi come ſopra, ed anche ſotto pena d'eſſer raſo dal Cattalogo del Collegio, e privato delle facoltà di eſercitare le dette Proffeſſioni, non poſſa alcuno de' Collegiati fare alcuna delle ſuddette operazioni concernenti le dette Proffeſſioni, ne meno convalidare, o ſoſcrivere alcun'atto, o ſcrittura, o relazione ſopra le ſteſſe operazioni, inſieme con tali non Collegiati, ne deſcritti; Ed oltre a ciò, tali operazioni, atti e ſcritture ſieno nulle, ed invalide, e non ſe ne debba avere alcun riſguardo, ne in giudizio, ne fuori, come ſe foſſero fatte, e ſoſcritte da Periti non Collegiati.

Parimente è ſtato ordinato, che ritrovandoſi molte ſcritture, libri, ed atti di Periti defunti appreſſo perſone, che non ſono Periti Collegiati, e le tengono naſcoſte con notabile pregiudizio di chi ne può avere biſogno, e dall'altro canto eſſendo conveniente anche per pubblica utilità, che tali atti ſtieno ſempre appreſſo qualche Perito Collegiato, che li poſſa eſtrarre in forma valida occorrendo, così che poſſano trovar fede in giudizio e fuori, ne poſſano eſſere alterati, o falſificati; Si faccia perciò riccorſo all'Illuſtriſſimo Sig. Podeſtà per tempo di Cremona, ogni qual volta ſarà ſtimato bene, perche ſi ſerva far pubblicare una

Grida, colla quale si comandi a qualunque Persona, Comune, Collegio, o Università, che abbia appresso di se qualche libro, scritture, o atti originali di qualche Perito Defunto, acciocchè nel termine d'un mese doppo tale pubblicazione, come anche agli Eredi de' Periti trapassati, li quali non sieno anch'essi Periti Collegiati, affinchè nel termine d'un mese doppo la morte di detti Periti, debbano, non solo propalare, e notificare, ma eziandio consegnare a qualche Perito Collegiato suo confidente, o ripporre nell'Archivio di detto Collegio, o appresso il Sindico del medesimo, tutti li libri, atti, e scritture originali sudetti, e ciò sotto la pena di Scudi 50. d'oro in caso di contravenzione d'applicarsi per un terzo al Reg. Fisco, per un'altro all'Accusatore, e per l'altro al detto Collegio; e questo, affinchè di tali atti, libri, e scritture si possa fare il registro, e sapersi appresso di chi si trovano a pubblico beneficio, eziandio perchè non possano essere così facilmente dispersi, ed adulterati; ed estraendosi da un Collegiato, che li abbia sotto la sua custodia, possano ritrovare maggiore fede tanto in giudizio, quanto fuori; con che però gli emolumenti, che si ricaveranno dall'estrazione di tali atti, o scritture, deddottane una congrua porzione da lasciarsi a quel Perito, che gli avrà in custodia, e dovrà darne fuori le copie, spettino, e spettar debbano agli Ere-

di de Periti defunti, o ad altre Persone, che avranno consegnati li detti libri, atti, e scritture; e tutto ciò debba osservarsi tanto per lo presente, quanto per l'avvenire in perpetuo, ed ogni qual volta sarà di bisogno; e come più diffusamente apparisce da dette Lettere patenti, che ci sono state originalmente esibite: copia collazionata, delle quali resta negli atti del nostro Ufficio civile, alle quali &c.

Ed avendoci ancora detti Abbate, e Sindico fatta istanza, che in seguito del disposto in dette lettere patenti, in cui viene ingiunto alli Signori Senatori Podestà per tempo, e suoi Egregj Vicarj Pretorj di questa Città, ed altri cui spetta, che debbano inviolabilmente osservare, e far osservare detti Capitoli, Noi vogliamo far pubblicare il presente Editto, ed affiggerne le copie a' luoghi soliti.

Quindi è, che in virtù del presente, e per esecuzione delle sopradette lettere patenti ordiniamo, e comandiamo a qualunque Persona di qualunque stato, e condizione, che debba inviolabilmente eseguire, ed osservare li sopradetti due Capitoli; nè voglia a quelli in alcuna benchè minima parte contravenire, sotto le pene ivi espresse; ed ad effetto, che niuno possa allegarne ignoranza, ordiniamo, che il presente sia pubblicato, ed a luoghi soliti affisso.

Dat.

Dat. dal noſtro Palazzo Pretorio queſto dì venti Aprile 1722.

CHALCHUS PRÆTOR.

Autonius Maria Colenghus Act.

1722. *Adì 13. Maggio pubblicato la preſente ſopra l'Arenghiero di Cremona, ed affiſſa copia nelli luoghi ſoliti, e conſueti per me Criſtoforo Milaneſi uno de Tubatori della preſente Citta.*

Adì Mercoledì 14. Febbrajo 1725., o ſia 1724. dall'Incarnazione.

ESſendo ſtata unita la Congregazione Urbana del Collegio de Signori Periti, Ingegneri, Architetti, ed Agrimenſori di queſta Città nella Caſa del Nobile Sig. Maſtro di Campo Gio: Pietro Barbò, uno de Nobili Signori Eletti di queſta Illuſtriſſima Città ſteſſa, ſecondo gli Ordini, e Statuti &c., alla preſenza di eſſo Sig. Maſtro di Campo, nella quale Congregazione erano gl'infraſcritti nominati, cioè

Li Signori Carlo Maffi Abbate
Benedetto Guerrini Sindico
Nicolò Duſi Eſaminatore
Antonio Coſta pure Eſaminatore
Criſtoforo Bianchi
Gio: Battiſta Guarnieri Teſoriere

Gio:

Gio: Battiſta Roſſi
Claudio Giuſeppe Storari, e
Gio: Battiſta Lommi tutti reſidenti in Città, e rappreſentanti la Congregazione Urbana del Collegio de ſudetti Signori Periti &c.

E' ſtato dalli predetti Signori Carlo Maffi Abbate, e Benedetto Guerrini Sindico di detto Collegio riccordato ſiccome ſin ſotto li due Febbrajo 1722. dalla generale Congregazione de medeſimi Signori Periti, Ingegneri &c., fù ordinato, che gli infraſcritti due Capi, o Rubriche s' inſeriſſero trà gli Statuti di detto Collegio, e ſi faceſſero oſſervare, ed eſeguire da tutti, a cui ſpettare poteſſe, pienamente, e ſenza alcuna eccezione, ed in tutto, e per tutto ſecondo il tenore delle Lettere patenti dell' Eccellentiſs. Senato di Milano ſopra di ciò ottenute ſotto il dì 12. Gennajo 1722. approvati detti Capitoli, o Rubriche, con che ſi faceſſe ſtampare per ciò l'atto di detta generale Congregazione con l inſerzione di dette Lettere patenti, e Capitoli da aggiungerſi al libretto de Statuti del Collegio ſudetto di già ſtampato.

E che detta Ordinazione non è ſtata mai fin ad ora mandata ad effetto, che però non ſolamente iſpediente, ma del tutto neceſſario ſia, e pel buon governo di detto Collegio, e per pubblico bene ancora, che più non s' abbia a differire di far ſtampare, e d' inſerire come ſopra detti due Capi, o

Rub-

Rubriche già approvate, e lodate dalla ſudetta generale Congregazione, il di cui tenore in un con quello di dette Lettere patenti è ſtato pienamente letto da me Notaro infraſcritto ad eſſi Signori Congregati, e ſarà rilaſciato quì in fine &c.

Che però eglino richieſti da detti Signori Abbate, e Sindico di quanto ſentano, e riſolvano intorno a ciò, anno concordemente, ed a pieni voti di nuovo ordinato, che detti due Capitoli, o ſieno Rubriche s'inſeriſcano frà li mentovati Statuti del detto loro Collegio, in un coll'atto di detta Congregazione generale, e Lettere patenti, e che s'abbiano ad oſſervare, ed eſeguire pienamente, ed intieramente come in eſſi ſtà ſcritto, ordinando a queſt' effetto, che ſiano ancora toſto ſtampati, ed aggiunti al detto Libretto de loro Statuti, ed in tutto, e per tutto giuſta l'ordinato in detta generale Congregazione delli 3. Febbrajo del detto anno 1722. alla quale &c.

Et his per actis receſſum fuit.

Tenor Congregationis, de qua ſupra ſequitur vlz.

Adì Martedì trè Febbrajo 1722., o ſia 1721. dall' Incarnazione.

Congregati in Caſa del Nobile Sig. Maſtro di Campo Gio: Pietro Barbò uno de Nobili Signori Eletti da queſta Illuſtriſs. Città di Cremona ſecon-

ſecondo gli Ordini, e Statuti, ed alla preſenza del medeſimo Sig. Maſtro di Campo li Signori Abbate, Sindico, Ufficiali, ed altri Periti Collegiati di queſta Città, e Provincia di Cremona, e tutti deſcritti nel Collegio de Signori Periti, Ingegneri, Architetti, ed Agrimenſori, li quali ſono gl'infraſcritti, cioè

Signori Paolo Dolara Abbate
Angelo Scazzoli Sindico
Bartolomeo Orſi Eſaminatore
Benedetto Guerrini Eſaminatore
Carlo Maffi Eſaminatore
Criſtoforo Bianchi
Marco Gazzone
Lodovico Renolfi Teſoriere
Gio: Battiſta Roſſi, tutti reſidenti in Città, e rappreſentanti la Congregazione Urbana del detto Collegio.

Ed inoltre li Signori Gio: Antonio Collenghi
Gio: Battiſta Storari
Gio: Battiſta Milaneſi
Ottavio Bonetti
Giacomo Locadello
Bartolomeo Romanengo
Antonio Maria Rizzoli
Tommaſo Scarinzi
Bernardo Franchi
Lorenzo Gambaretti

Antonio Costa
Andrea Romanengo
Steffano Dilda
Gio: Battista Savio
Francesco Storari, e
Claudio Storari, tutti abitanti fuori di Città.

Li quali tutti congregati sono di più delle due terze parti di tutti li Collegiati, e rappresentano la Congregazione generale del sudetto Collegio.

E' stato esposto dal detto Sig. Paolo Dolara Abbate, che inerendo alla mente di questa Congregazione intorno all' affare, che si dirà in appresso, ha egli, ed il Sig. Sindico fatto compilare due Capi, o sia Rubriche da aggiugnersi agli Statuti di questo Collegio, come stimate necessarie per il buon governo del Collegio, ed anche per pubblico beneficio, ed indi ha ancora fatta formare una supplica da darsi al Senato Eccellentiss. di Milano per ottenere l'approvazione, e conferma de sudetti due Capi, o Rubriche: E che questa supplica presentata al sudetto Senato Eccellentiss. si è egli degnato col Voto del Reg. Fisc. d'approvare, e confermare in tutto, e per tutto le sudette due Rubriche, con condizione però, che da questo Collegio, o almeno dalle due parti delle trè di tutti li Collegiati con cognizione di causa venga il tutto ratificato con pieno consenso, ed approvazione, e come più diffusamente appare dalle Lettere patenti so-

pra di ciò date dal medesimo Eccellentiss. Tribunale sotto il giorno dodici Gennajo prossimo passato, le quali originalmente sono quì state esibite dal detto Sig. Dolara, e lette ad alta voce, ed in lingua italiana dal Sig. Cristoforo Salvi Notaro Imperiale, qui presente di parola in parola a piena, e chiara intelligenza di tutti li Congregati, e le quali restano annesse al presente atto.

Quindi il medesimo Sig. Dolara ha richiesto li sudetti Signori Congregati se abbiano veruna difficoltà, o se siano contenti d'approvare, e consentire che detti due Capitoli, o sia Rubriche come sopra sentite a leggersi, e di parola in parola inserte in dette Lettere patenti s' inseriscano, o s' aggiungano agli altri Statuti di questo Collegio, approvati pure da detto Senato Eccellentiss., e s' osservino per l' avvenire pontualmente, ed esattamente in forza, e vigore di Statuto, e si facciano ancora pontualmente osservare, ed eseguire da ogn'uno, a cui spetta, in tutto, e per tutto alla forma di dette Lettere patenti.

Che perciò li detti Signori Congregati lodando, ed approvando l'operato da detti Signori Abbate, e Sindico come fatto in tutto, e per tutto secondo la mente di questa Congregazione, anno unanimemente, ed a viva voce ad uno per uno richiesti dato il loro consenso, che detti due Capi, o Rubriche s'inseriscano fra gli Statuti del Collegio, e s'osser-

vino,

vino, ed eſeguiſcano, e ſi facciano oſſervare, ed eſeguire da tutti, a cui può ſpettare, pienamente, e ſenza alcuna eccezzione, e contradizione in tutto, e per tutto alla forma di dette Lettere patenti. Ed hanno ancora a queſt'effetto ordinato, che ſi faccia ſtampare queſt'atto con l'inſerzione di dette Lettere patenti, e Capitoli, e s'aggiunga al Libretto degli Statuti di queſto Collegio, già ſtampato. Ed in oltre quando ſia di biſogno ſi ricorra all'Illuſtriſs. Sig. Senatore Podeſtà di Cremona per far fare ſopra di ciò un pubblico Proclama, acciocchè alcuna Perſona non ne poſſa allegare ignoranza, ed ad ogni altro buon fine, ed effetto, ed in ogni miglior modo &c.

Le dette Lettere patenti ſono quelle, che ſeguono cioè

CAROLUS Sextus Dei gratia Romanorum Imperator, Hiſpaniarum, utriuſque Siciliæ &c., Rex, & Mediolani Dux &c. Abbates Collegii Ingenieriorum, & Agrimenſorum Civitatis Cremonæ dederunt Nobis preces ſequentes viz. P. R. In Statutis Collegii Peritorum, Agrimenſorum, Ingenieriorum, & Architectorum Civitatis, & Diſtrictus Cremonæ approbatis per M. V. ſervatis ſervandis ſub die 10. Julii 1688. ſub rubrica decimaſexta, cujus rubrum eſt: *Che ſolo i Collegiati poſſano eſercire*, legitur Capitulum hujus tenoris:

Pari-

Parimente è ſtato ordinato che niuna Perſona di che qualità, e condizione ſi ſia non poſſa dal giorno della pubblicazione de preſenti Statuti farſi chiamare per Agrimenſore, o Architetto, ſe non ſarà deſcritto nel Cattalogo del Collegio, ſotto pena a chi contravenirà di cinquanta ſcudi, d' applicarſi al Collegio, oltre la nullità, ed invalidità de loro Atti; e potranno eſſere sforzati ſotto pene arbitrarie al Senato Eccellentiſs. a deſiſtere da farſi chiamare tali, ne alcun Collegiato ſotto pena della privazione del Collegio, ed altra arbitraria potrà con eſſi tali non deſcritti nel Cattalogo convalidare, o autenticare alcuna ſcrittura concernente l' Agrimenſura, o Architettura, ed autenticando, il tutto ſia nullo, e di niun valore, reſtando però in ſua forza tutti gli atti fatti da qualſiſia Perſona, che ſi ſia eſercitata in tali virtù dal giorno della detta pubblicazione addietro. Reperiũtur hoc non obſtante nonnullæ Perſonæ in dicta Civitate Cremonæ, ejuſque Diſtrictu, quę non habentes requiſita, & ſignanter ſcientiam ſufficientem, ut admitti debeant in dictum Collegium, ſibi licitum faciunt Agrimenſuram, & Architecturam exercere, & operationes artes prædictas concernentes facere, atque relationes ſuperinde conficere, & ſubſcribere, etiam ſi non ſint, nec eſſe poſſint de dicto Collegio; Quod autem hujuſmodi abſurdum, ubi prompta, & efficaci providentia non foret tollendum, maxima, & irreparabilia Reipublicæ præju-

dicia

dicia facilè inferre posset, non est qui non noverit; Quandoquidem si per rigorosum examen, quod subeunt ad formam dictorum Statutorum, volentes Collegium ingredi, & professionem prædictam exercere, non fieret experimentum habilitatis, & idoneitatis Agrimensorum, & Architectorum, & si etiam non jurarent de fideliter gerendo munere, & de observandis cœteris Collegii Statutis, & per consequens liberum cuicumque foret Agrimensuram, seu Architecturam profiteri; quot imperiti homines illis artibus operam darent, & in Mensurationibus, Æstimationibus, Divisionibus, & Consignationibus, Reconsignationibus, & aliis hujusmodi, quot errores, & abusus irreperent in publicum, & privatum detrimentum; Actum pluries fuit in Congregationibus dicti Collegii de procedendo contra tales Personas ad pœnas in supracitata Rubrica contentas, eisque etiam inhibendo, ne cęterum audeant se se in dictis artibus ingerere, nisi per opportunum experimentum propriæ idoneitatis in Collegium antea cooptentur; Verum cum fuerit etiam subauditum Personas ipsas insulso de cętero niti prætextu, quod scilicet recitatum Statutum vetet quidem Personis non Collegiatis se se vocari facere Agrimensorem, vel Architectum, non verò artes ipsas exercere, dummodo se se tales vocari non faciant, toties etiam fuit cogitatum de inveniendo remedio, per quod allegatus

præ-

prætextus, & quotquot alii adduci possent, omnino removeantur, & evanescant: Porrò mens, & intentio Statuentium, & etiam M. V., quæ Statuta Collegii dignata fuit approbare, fuit dubio procul, ne qui non sunt in Collegiũ adscripti artes prędictas exercere valeant; & ita disponit Rubrica inscripta: *Che solo i Collegiati possano esercire*; Unde licet in nigro id ipsum explicitè non legatur dispositum, de jure tamen intelligendum est, quod non Collegiati, quemadmodum se se Agrimensores, seu Architectos vocari facere non possunt; Ita a fortiori neque Agrimensuram, vel Architecturam profiteri valeant, alias statutum esset illusoriũ, & inutile redderetur; Ad tollendam nihilominus quamcumque difficultatem, & dubitationem, si quæ est (quod non creditur) Paulus Dolaria, & Angelus Scazzola Abbas, & Syndicus dicti Collegii fidissimi M. V. Servi, ex mente Congregationis generalis ejusdem Collegii aliud Capitulum, seu Rubricam compilarunt tenoris sequentis. *Parimente è stato ordinato che alcuna Persona di che qualità e condizione si sia non possa esercitare nella detta Città di Cremona, e suo Distretto le dette Proffessioni di Perito, Agrimensore, Ingegnere, ed Architetto, ne ingerirsi in fare alcuna operazione concernente le stesse Proffessioni, o alcuna di esse, la qual operazione abbia da far prova in Giudizio, e fuori, o in occasione di contratti, o altramente abbia da servire trà*

 parte,

parte, e parte, o pure riddursi ad atto pubblico, ad istanza eziandio d'una parte sola, e nemeno chiamarsi, o farsi chiamare Agrimensore, Ingegnere, o Architetto, se non sarà prima tal Persona stata admessa servatis servandis nel detto Collegio de Periti, Agrimensori, Ingegneri, ed Architetti di detta Città di Cremona, e descritta nel Cattalogo de Collegiati; e tutto ciò sotto la pena, in caso di contravenzione in tutto, o in parte, di Scudi cinquanta d'Oro, d'applicarsi per metà al Regio Fisco, e per l'altra metà al detto Collegio, oltre la nullità, ed invalidità di ciascuna operazione, o atto da farsi da tali non Collegiati; E potrà il Collegio, o suoi Uffiziali avere riccorso all'Illustrissimo Sig. Senatore Podestà per tempo di detta Città, tanto acciocchè li Contravenienti sieno condannati in detta pena ogni qual volta occorrerà, ed essa sia applicata come sopra, quanto perchè sieno loro intimati Precetti penali, ed inibitivi, affinchè sotto pene anche maggiori, ed arbitrarie al Senato Eccellentissimo di Milano non abbiano più ardire di esercire le dette Proffessioni, ne fare operazioni come sopra, ne chiamarsi, ne farsi chiamare Periti, Ingegneri, Agrimensori, o Architetti; In oltre sotto la medesima pena da incorrersi ogni volta, ed applicarsi come sopra, ed anco sotto pena d'esser raso dal Catalogo del Collegio, e privato della facoltà d'esercitare le dette Proffessioni, non possa alcuno de Collegiati fare alcuna delle sudette operazioni concernenti le dette

Prof-

Proffessioni, nemeno convalidare, o soscrivere alcun atto, o scrittura, o relazione sopra le stesse operazioni insieme con tali non Collegiati, ne descritti; Ed oltre a ciò tali operazioni, atti, e scritture sieno nulle, ed invalide, e non se ne debba aver alcun riguardo, ne in giudizio, ne fuori, come se fossero state fatte, o soscritte da Periti non Collegiati; Adest præterea inter dicta Statuta Rubrica vigesima quinta aliud Capitulum tenoris sequentis; *Parimente è stato ordinato che ritrovandosi molte Scritture, e Libri delli Periti Defunti appresso persone, che le tengono nascoste, con gran danno di chi ne ha di bisogno, perciò si faccia riccorso all'Ill.mo Sig. Podestà, perchè si serva far pubblicare una Grida, colla quale si ordini a chi si sia, acciocchè nel termine d'un mese doppo la pubblicazione d'essa Grida sieno propalate e sia consegnato il suo Inventario al Sindico del Collegio, perchè sieno registrate al Libro, e si sappia appresso chi stieno ripposte, perchè cadauno all'occorrenze se ne possa valere, e ciò sotto pena di Scudi cinquanta a chi non le avrà propalate, d'applicarsi per una terza parte al Regio Fisco, una terza parte all'Accusatore, e l'altra al detto Collegio, oltre la perdita delle dette scritture;* Verùm hoc etiam Capitulum pro bono publico indigere compertum est ampliori providentia, & reformatione, agnoverunt nimirum Supplicantes quod donec scripturæ, & actus pœnes privatas Personas, quæ artem non exercent Periti ut

supra

ſupra, & in dicto Collegio adſcriptæ non ſunt facilè poſſunt artificio etiam, & dolo perire, diſperdi, mutilari, & falſificari in publicum, & privatum præjuditium; Ideò huic quoque periculo occurrere ſatagentes dicti Supplicantes ipſum Capitulum de mente pariter totius Congregationis in hunc modum reformarunt: *Parimente è ſtato ordinato che ritrovandoſi molte Scritture, Libri, ed Atti di Periti defunti appreſſo Perſone, che non ſono Periti Collegiati, e le tengono naſcoſte con notabile pregiudizio di chi ne può avere biſogno, e dall'altro canto eſſendo conveniente anche per pubblica utilità, che tali atti ſtieno ſempre appreſſo qualche Perito Collegiato, che li poſſa eſtrarre in forma valida occorrendo, così che poſſano trovar fede in giudizio, e fuori, ne poſſano eſſer alterati, o falſificati; ſi faccia perciò riccorſo all'Illuſtriſs. Sig. Podeſtà per tempo di Cremona, ogni qual volta ſarà ſtimato bene, perchè ſi ſerva far pubblicar una Grida, colla quale ſi comandi a qualunque Perſona, Commune, Collegio, o Univerſità, che abbia preſſo di ſe qualche Libro, Scritture, o Atti, Originali di qualche Perito defunto, acciocchè nel termine d'un meſe doppo tale pubblicazione, come anco agli Eredi de Periti trapaſſati, li quali non ſieno anch' eſſi Periti Collegiati; affinchè nel termine d'un meſe doppo la morte di detti Periti debbano non ſolo propalare, e nottificare, ma eziandio conſegnar a qualche Perito Collegiato ſuo confidente, o rip-*

porre

porre nell' Archivio di detto Collegio, o appresso il Sindico del medesimo tutti li Libri, Atti, e Scritture, Originali sudetti, e ciò sotto la pena di scudi cinquanta d'Oro in caso di contravenzione d' applicarsi per un terzo al Regio Fisco, per un' altro terzo all' Accusatore, e per l'altro al detto Collegio, e questo affinchè di tali Atti, Libri, e Scritture si possa fare il registro, e sapersi appresso di chi si trovano a pubblico beneficio, eziandio perchè non possano essere così facilmente dispersi, ed adulterati, ed estraendosi da un Collegiato che gli abbia sotto la sua custodia possano ritrovare maggior fede, tanto in Giudizio, quanto fuori, conche però li emolumenti, che si ricaveranno dall'estrazzione di tali Atti, o Scritture, deddottane una congrua porzione, da lasciarsi a quel Perito, che gli avrà in custodia, e dovrà darne fuori le copie, spettino, e spettar debbano agli Eredi de Periti defunti, o ad altre Persone, che avranno consegnati li detti Libri, Atti, e Scritture, e tutto ciò debba osservarsi tanto per lo presente, quanto per l' avvenire in perpetuo, ed ogni qual volta sarà di bisogno; Ut autem suprascripta Capitula in modum prædictum reformata loco priorum suprascriptorum inter Collegii Statuta inseri possint, & imposterum inviolabiliter, & remota quacumque prorsus exceptione, vel contradictione debeant observari, & toties quoties casus evenerit executioni mitti, statuerunt Supplicantes nomine totius eorum Collegii

gii, & pro bono etiam publico ad Majestatem Vestram confugere, eam humiliter exorando, quatenus confirmare, atque approbare dignetur Capitula suprascripta in omnibus, & per omnia prout jacent, ac edicere, quod inter alia Statuta dicti Collegii loco priorum inseri, & Statutorum vim, atque robur obtinere, atque inviolabiliter imposterum observari, & executioni mitti debeant, quibuscumque exceptione, & contradictione remotis, & ad hunc effectum mandare Amplissimo Patri Senatori Prætori per tempora dictæ Civitatis Cremonæ, illiusque Egregio Vicario, seù locum Tenenti, ut illa adamussim observari, & executioni mitti faciant; Et ubi contingat in aliquo Judicio coram eis proponi aliquem ex prædictis actibus dictas Artes concernentibus contra formam supra expressorum Capitulorum respectivè factum, & subscriptum, illum reijciant, tanquam nullum, & invalidum, nullamque de eo rationem habeant, Quod &c. Quibus visis, habitoque Fisci nostri voto per has nostras memorata Capitula approbamus, & confirmamus, ac edicimus quod inter alia Statuta dicti Collegii loco priorum inserantur dummodo vim non obtineant, nisi a die dumtaxat hujus nostræ approbationis, & pœnæ applicentur pro medietate Fisco nostro, nec non duæ partes ex tribus Ingenieriorum, & Agrimensorum ejusdem Collegii vocatis prius omni-

omnibus, expresſàque cauſa conſenſerint, & in reliquis ſervata fuerint ſervanda; Injungentes Spectabili Senatori per tempora Prætori dictæ Civitatis Cremonæ, illiusque Egregio Vicario Prætorio, ac omnibus aliis, ad quos ſpectat, & ſpectabit, ut dicta Capitula impoſterum inviolabiliter ſervent, & ſervari faciant; In quorum fidem præſentes Sigillo noſtro munitas fieri, ac regiſtrari juſſimus. Mediolani, die duodecima Januarii 1722.

In Calce ſubſcripta Coſſa &c.
Subſcripta F. Leſma &c.
Et Sigillata &c.
A tergo regiſtrat. in filo Patentium.

Subſcripta cum ſigno Tabellionatus antepoſitus Ego Julius Cœſar Porrus Jur. Conſ. Civis, Notarius, & Cauſidicus Collegiatus Cremonæ de prædictis rogatus pro fide &c.

Subſcripta cum ſigno pariter Tabellionatus antepoſito Ego Joannes Paulus de Nigris Jur. Conſ. Civis, & Notarius Collegiatus Cremonæ de prædictis rogatus ad referendum &c. pro fide &c.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102172290